TRIBUNALE DI RIETI

Giurisprudenza civile di merito ——





Giurisprudenza civile di merito

1.2024 — **gennaio/marzo 2024**

Indice

Prefazione

Prefazione
I. Giurisprudenza di Rieti
Diritti reali 9
Contratti e obbligazioni
Stato e diritti della persona
Responsabilità extra-contrattuale
Successioni 23
Lavoro e Previdenza
Altri Istituti e leggi speciali
Libro III c.p.c. 26
Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)
II. Giurisprudenza di legittimità
Rassegna giurisprudenza Cassazione 31

Creazione dei contenuti e delle massime: Dott.ssa Foti Cuzzola Anna

(Funzionario U.P.P.) e Dott. Ottaviani Nicola (Funzionario U.P.P.)

Progettazione grafica: Arbanas Alin (Operatore Data Entry)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

I. Giurisprudenza di Rieti

Giurisprudenza del Tribunale di Rieti nel periodo Gennaio — Marzo 2024

1. DIRITTI REALI

Sent. 106/2024 del 19/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - SPESE PROCESSUALI

Azione a difesa del possesso – procedimento possessorio – fasi del giudizio – giudizio di merito possessorio – liquidazione spese – ripetizione indebito – decreto ingiuntivo – irripetibilità delle spese di fase sommaria – fondamento

Il procedimento possessorio ex art. 703 co. 1 c.p.c., pur diviso in due fasi, ha una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale. Di conseguenza, l'unitarietà del procedimento comporta che, allorquando la fase di merito sia introdotta e poi definita con sentenza, tale provvedimento finale assorba integralmente l'interdetto possessorio o il diniego dello stesso, emesso nella prima fase ai fini di una tutela provvisoria e immediata. Da ciò deriva il potere del giudice

del merito di operare, tanto una rivalutazione complessiva dello *ius possessionis*, quanto una rivalutazione, all'esito del complessivo (ed unitario) giudizio, delle spese dello stesso, e quindi anche delle spese che erano state liquidate, in uno con il provvedimento anticipatorio, nella prima fase e anche quelle che erano state liquidate nella fase del reclamo avverso il medesimo provvedimento anticipatorio. Di conseguenza, non può sostenersi che la statuizione accessoria sulle spese, contenuta nel provvedimento anticipatorio possessorio, venga meno automaticamente per effetto

dell'eventualmente diversa decisione, adottata dal giudice della fase di merito, rispetto a quella adottata dal giudice della prima fase, poiché la sentenza che definisce il merito possessorio non ha un effetto propriamente demolitorio dell'interdetto possessorio, in quanto oggetto della decisione è la statuizione sostanziale dedotta e non la legittimità e/o correttezza dell'atto emesso nella prima fase. Non avendo la sentenza un effetto demolitorio, non può predicarsi il venir meno del titolo che aveva fondato la prestazione consistente

nel pagamento delle spese di lite alla controparte nella fase sommaria (Nel caso di specie, è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, a mezzo del quale la ricorrente proponeva azione di ripetizione dell'indebito, sulla base di una supposta caducazione della condanna alla rifusione delle spese contenuta nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, per effetto della sola diversa statuizione sullo ius possessionis contenuta nella sentenza resa a definizione del merito possessorio).

Riferimenti normativi: Art. 703 c.p.c.

Sent. 147/2024 del 07/03/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Barbara Vicario

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI – SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) – SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI – Lastrico solare di uso esclusivo – Danni da infiltrazioni all'immobile sottostante – Responsabilità del proprietario – Esclusione – Concorso di responsabilità – Sussistenza – Fondamento

In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli

necessari alla conservazione delle parti comuni, incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggetti-

va del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione, per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e, per i restanti due terzi, a carico del condominio (Nel caso di specie, sono stati rimborsati i 2/3 di quanto speso al condomino che aveva eseguito i lavori di manutenzione del lastrico solare, che, seppur di suo uso esclusivo, aveva tuttavia funzione di copertura dell'edificio e terrazzo a livello degli

appartamenti di proprietà degli attori, essendo stata esclusa la responsabilità esclusiva degli attori proprietari in ordine alle infiltrazioni oggetto di manutenzione e non avendo il condominio dato prova di aver eseguito i necessari interventi conservativi sulle porzioni assolventi una funzione comune, in quanto tali assoggettati agli obblighi di cui agli artt. 1130 c.c. e 1135 c.c.).

Riferimenti normativi: Artt. 1126, 1130, 1135, 1126 c.c.

Sent. 129/2024 del 27/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

PROPRIETÀ – LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ – RAPPORTI DI VICINATO

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) – COSTRUZIONI SU FONDI FINITIMI – Fabbricati in aderenza

In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine al di sopra del fabbricato. Ciò in quanto il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti. In tali casi è legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale

della costruzione preesistente, mentre, soltanto nel caso in cui, all'epoca della sopraelevazione, subentri uno strumento urbanistico che prescriva inderogabilmente una determinata distanza dal confine, senza prevedere la facoltà di costruzione in aderenza, opera il principio secondo cui, in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del

fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. In tale specifica evenienza, si applica la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Nel caso di specie veniva rigettata la domanda dell'attore volta all'accertamento della vio-

lazione del suo diritto di proprietà, conseguente alla sopraelevazione del fabbricato del convenuto confinante, in quanto, trattandosi di costruzioni in aderenza e in assenza di un piano regolatore che prescriva determinate distanze tra gli edifici, trova applicazione la normativa codicistica in materia di distanze).

Riferimenti normativi: Art. 873 c.c.

Sent. 199/2024 del 28/03/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE SU BENI IMMOBILI

Obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare – conformità catastale art. 29 co. 1 bis L. n. 52/1985 – condizione dell'azione – oggetto di accertamento – necessità – difetto - conseguenze

Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, oppure nel giudizio di scioglimento della comunione su beni immobili, la conformità catastale oggettiva di cui alla L. n. 52 del 1985 art. 29, comma 1 bis, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice. Il Giudice, infatti, non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni ca-

tastali o della dichiarazione di conformità dello stato di fatto alla planimetria difetti al momento della decisione. Ciò in quanto la pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., o quella di scioglimento della comunione, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto (un contratto definitivo di compravendita; un contratto di divisione), non possono realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge

che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti. Non è infatti consentito loro di eludere la disposizione dettata del L. n. 52 del 1985 art. 29 comma 1 bis, mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare o mediante la stipula di un contratto di divisione di un immobile catastalmente non regolare, seguita dalla introduzione di un giudizio

che si concluda con sentenza di trasferimento della proprietà o delle quote di proprietà dell'immobile (Nel caso di specie la domanda di scioglimento della comunione veniva rigettata in quanto gli attori non avevano allegato alcuna documentazione che attestasse la rispondenza delle risultanze catastali alla situazione di fatto).

Sent. 107/2024 del 19/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA

Onere dei fatti storici incombente sull'attore - Catena probatoria dei titoli d'acquisto

Il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite altri danti causa, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione (Nel caso di specie veniva rigettata, poiché infondata, la domanda di rivendicazione, in quanto

l'attrice non aveva fornito la prova della proprietà del terreno in capo al dante causa, essendosi limitata a produrre una dichiarazione di successione la quale non costituisce un atto traslativo della proprietà, essendo un documento avente soltanto natura fiscale).

2. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Sent. 85/2024 del 08/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

LOCAZIONI - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

Danneggiamento dell'immobile locato – Risarcimento del danno – Onere della prova – Criteri di riparto

In tema di locazione è consolidato il principio per cui, quando non risulta diversamente dal contratto di locazione, il bene immobile locato si presume in buone condizioni, con conseguente onere per il conduttore di dimostrare il contrario attraverso una prova rigorosa, sì che i danni presenti al termine della locazione che non siano, ovviamente, riconducibili al

normale uso e alla vetustà, devono ritenersi ascrivibili al conduttore (Nel caso di specie veniva accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale del conduttore in ordine ai danni cagionati all'immobile, non avendo lo stesso fornito prova alcuna sullo stato del bene immobile locato al momento della stipula del contratto). **Rif. normativi**: Art. 1590 c.c.

Sent. 160/2024 del 12/03/2024

Sezione civile, composizione collegiale

GIUDICE: Pierfrancesco de Angelis, Gianluca Morabito (Giud. Est.), Roberto Colonnello

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI ALEATORI - RENDITA VITALIZIA

Contratto atipico di vitalizio di mantenimento - Causa - Difetto - Nullità

Il contratto vitalizio di mantenimento rientra tra i vitalizi impropri che la giurisprudenza ritiene contratti atipici, i quali sono quindi pacificamente ammessi, sempre che in essi sia ravvisabile una causa aleatoria – rilevando il carattere "più marcato dell'alea" rispetto alla figura tipica di cui agli artt. 1872 ss. c.c.. Di conseguenza, è nullo, per difetto di causa, il vitalizio in cui, già al momento della conclusione del contratto, il vitaliziato era in così gravi condizioni di salute da renderne certa la morte entro breve tempo, mancando in tale ipotesi il rischio, avuto riguardo al rapporto tra valore del bene trasferito e valore delle prestazioni dovute in cambio (Nella specie, è stato dichiarato nullo il contratto vitalizio di mantenimento, poiché la defunta vitaliziata, al momento

della stipula del contratto, aveva ben 93 anni e risultava già da anni portatrice di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana; di conseguenza, le precarie condizioni di salute della vitaliziata e l'età particolarmente avanzata rendevano evidente che le prospettive di vita della stessa al momento della stipula erano talmente basse da escludere qualsiasi alea e, quindi, la causa stessa del contratto).

Sent. 66/2024 del 05/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

APPALTO (CONTRATTO DI)

CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO PUBBLICO – Opere pubbliche (appalto di) – Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità solidale

In materia di appalto il direttore dei lavori è responsabile, ex art. 1669 c.c., verso il committente, insieme all'appaltatore ed al progettista, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, oppure da una non corretta direzione dei lavori, ovvero da una non corretta esecuzione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'i-

potesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 del

<mark>- 14 -</mark> 15

c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo. Pertanto, configurando l'articolo 1669 del c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato, minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione

dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione. (Nel caso di specie venivano condannati in solido tra loro l'impresa e il direttore dei lavori al risarcimento del danno per i vizi ed i difetti riscontrati nell'opera).

Riferimenti normativi: Artt. 1669 e 2055 c.c.

Sent. 36/2024 del 16/01/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

APPALTO (Contratto di) – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO PUBBLICO – Opere pubbliche (Appalto di) – Inadempimento contrattuale – Risoluzione – Risoluzione contratti sottosoglia – Condizioni – Limiti

I contratti c.d. "sottosoglia" sono disciplinati dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016, in virtù del quale l'affidamento e l'esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 co. 1, 34 e 42 d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Quindi, risultando applicabili esclusivamente tali principi, nonché

le disposizioni legislative espressione dei suddetti, le ulteriori disposizioni non espressamente contemplate potranno trovare ingresso solo ove richiamate nella *lex specialis*. Di conseguenza l'art. 108. Co. III e IV d. Igs. 50/2016, non essendo richiamato dal succitato art. 30 e non costituendo espressione di principi generali, sarà applicabile solo laddove l'amministrazione, in sede di *lex specialis*, si sia vincolata ad osservarlo (Nella fattispecie, è infondata la censura di parte attrice in ordine

alla illegittimità della risoluzione contrattuale basata su un articolo del Capitolato speciale d'appalto, che prevedeva ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale, per violazione dell'art. 108 co. III e IV d. Igs. 50/2016, in quanto

la stazione appaltante non si era espressamente vincolata al rispetto della previsione in esso contenuta).

Riferimenti normativi: D.lgs. 18/04/2016 n. 50 art. 36 e D.lgs. 18/04/2016 n. 50 art.

Sent. 194/2024 del 28/03/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTI IN GENERE – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FOR-MAZIONE DEL CONTRATTO)

Recesso dalle trattative - Giusta causa - Principio di buona fede - Legittimità

In tema di recesso ingiustificato dalle trattative, qualificabile come illecito precontrattuale ex art. 1337 c.c., che si verifica allorquando taluno, dopo aver ingenerato nella controparte un legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto, receda senza giustificazione, provocando un danno, è necessario, affinché tale ipotesi si verifichi, che una delle parti abbia dolosamente - iniziando o proseguendo le trattative con l'intenzione, tuttavia, di non concludere il contratto - o colposamente - non attenendosi alla normale prudenza nell'indurre l'altra parte a confidare nella conclusione del contratto, e portando avanti trattative senza verificare le proprie possibilità o senza una sufficiente determina-

zione - indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto. Ciò si può verificare raggiungendo un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e dovendo solo definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo da tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto. Allorquando, tuttavia, l'interruzione delle trattative contrattuali sia fondata su una giusta causa, non si ha violazione del principio di buona fede con conseguente responsabilità a norma dell'art. 1337 c.c., in quanto, in tal caso, la parte che interrompe le trattative non arreca alcun sacrificio al ragionevole affidamento che la controparte aveva fatto sulla

conclusione del contratto (Nella specie, è stata rigettata la domanda di parte attrice che chiedeva la rifusione delle spese sostenute in fase precontrattuale poiché non si è verificato alcun illecito precontrattuale, astrattamente fonte di danno risarcibile, in quanto la banca resistente non ha posto in essere una condotta tale da ingenerare nella società ricorrente il

ragionevole affidamento in ordine alla stipula del contratto di mutuo, nulla emergendo in tal senso dalla documentazione versata in atti e dalle comunicazioni intercorse tra le parti).

Sent. 66/2024 del 05/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

APPALTO (CONTRATTO DI)

CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO PUBBLICO – Opere pubbliche (appalto di) – Rovina e difetti di cose immobili – Danno all'immagine della P.A. – Risarcimento

Possono essere condannati a risarcire il danno all'immagine sofferto dalla pubblica amministrazione non solo i soggetti appartenenti alla stessa, ma anche i terzi, in quanto l'esistenza di un danno all'immagine della p.a. è il risultato di giudizio analitico a posteriori, dipendente dalla natura della condotta illecita e dalle sue conseguenze e non un giudizio sintetico a priori correlato alla qualità soggettiva del responsabile, essendo il danno civile atipico, dal momento che chiunque può arrecarlo a chiunque, e con qualunque condotta (Nel caso di specie è stata accolta la domanda

avanzata dal Comune di condanna dei convenuti appaltatori - soggetti estranei alla P.A. - al risarcimento del danno all'immagine conseguente al mancato utilizzo del parcheggio pubblico a causa dei gravi difetti di costruzione, così ingenerando nei consociati una sensazione di inefficienza della P.A).

Sent. 138/2024 del 04/03/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

MUTUO (CONTRATTO DI)

Perfezionamento del contratto – "Traditio" – Rilevanza – Conseguimento della giuridica disponibilità dell'oggetto

Un contratto reale quale è il mutuo, che si perfeziona con la traditio rei, si conclude anche quando il mutuatario non acquisisce la disponibilità materiale del capitale, ma soltanto quella giuridica, e, pertanto, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non deve essere intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il solo conseguimento da parte del mutuatario della sua disponibilità giuridica. Tale assunto scaturisce da un'interpretazione evolutiva del concetto di realità del contratto, determinata dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e dalla loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché dalle conseguenze portate dalla normativa antiriciclaggio, la quale ha imposto misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali e che hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro. (Nel caso di specie veniva

rigettata l'opposizione all'esecuzione promossa dall'attore-opponente sul presupposto che il contratto di mutuo non si fosse mai perfezionato, non essendogli mai stata materialmente consegnata la cosa mutuata).

Riferimenti normativi: Artt. 1669 e 2055 c.c.

<mark>18</mark>

4. STATO E DIRITTI DELLA PERSONA

Sent. 128/2024 del 26/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PARI OPPORTUNITÀ

Piano educativo individualizzato – Assenza di potere discrezionale dell'amministrazione scolastica – Discriminazione – Cessazione – Risarcimento

In materia di diritto all'istruzione, ove il piano educativo individualizzato elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica abbia prospettato il numero delle ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno, che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, ma ha il dovere di assicurare l'assegnazione. in favore dell'alunno, del personale docente specializzato. Ciò anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della personalità nelle sue attitudini. Ne consegue che l'omissione o le inefficienze nell'ap-

prestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quell'attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione in suo favore di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando così, l'una o l'altra, qualora non siano accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta vietata dall'art. 2 L. n. 67/2006 (Nel caso di specie, è stata accertata la natura discriminatoria, e la conseguente richiesta risarcitoria, della condotta posta in essere dall'istituto scolastico e dal Ministero, consistente nell'aver attribuito, a favore di un minore, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore alle ore

riconosciutele dal PEI redatto per l'A.S. 2022-

Rif. normativi: Art. 2 L. 67/2006

23).

Sent. 146/2024 del 07/03/2024

Sezione civile, composizione collegiale

GIUDICE: Pierfrancesco de Angelis (Pres. Rel.), Roberto Colonnello, Gianluca Morabito

CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO

Figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero – Perdita della cittadinanza - Acquisto iure sanguinis del figlio - Condizioni

Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 – e la sentenza n. 30 del 1983 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna - nonché in applicazione dei principi affermati dalle SS.UU. con la sentenza n. 4466/2009, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana può essere ottenuto anche dai figli o dai discendenti di donne che avevano perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1º gennaio 1948 e che non avevano poi espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana (Nella specie parte ricorrente ha dimostrato di essere figlia di cittadina italiana

che aveva perso la cittadinanza conseguentemente al matrimonio contratto con un cittadino straniero nel 1946 e che, però, per effetto delle citate pronunce giurisdizionali, doveva ritenersi non averla mai perduta – o comunque riacquistata dal 1/1/1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana – e quindi di avergliela poi trasmessa *iure sanguinis*).

3. RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE

Sent. 83/2024 del 06/02/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

PROCESSO CIVILE - CONVENUTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Verifica – Legittimazione passiva e titolarità del rapporto dal lato passivo – Differenza

In virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito, concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza. (Nella specie, l'attore deduceva che la condot-

ta illecita fosse ascrivibile a responsabilità del convenuto, soggetto legittimato passivo, venendo respinte le domande volte all'accertamento del difetto di legittimazione passiva avanzate dal convenuto e dai terzi chiamati in causa dallo stesso, sussistendo un problema non di legittimazione, bensì di titolarità del rapporto dal lato passivo).

Sent. 62/2024 del 30/01/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

RESPONSABILITÀ CIVILE – PROFESSIONISTI – ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA – Differenza tra responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità dell'operatore sanitario – Condanna in solido - Risarcimento

In tema di responsabilità medica, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico -professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura; mentre, per quanto attiene alla responsabilità del sanitario, la L. n. 24/17 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha qualificato quest'ultima in termini di respon-

sabilità extracontrattuale. Essa va pertanto inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella fattispecie, sono stati condannati in solido al risarcimento del danno il medico e la struttura sanitaria poiché risultava accertata la responsabilità contrattuale dell'azienda sanitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c. e la responsabilità extracontrattuale dei sanitari incardinati all'interno della struttura e componenti dell'equipe medica incaricata dell'esecuzione di un intervento chirurgico).

Riferimenti normativi: Art. 1218, 1228 c.c. e L. n. 24/2017

5. SUCCESSIONI

Sent. 15/2024 del 08/01/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE

DELLA QUOTA DI RISERVA

Azione di riduzione – Oneri probatori

In materia di successioni, e in particolare nell'ambito della lesione della quota di legittima, il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche

ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius. Inoltre, lo stesso legittimario ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della quota di riserva, e, quindi, anche l'inesistenza, nel patrimonio del "de cuius", di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione. Ciò in quanto, in conformità al principio di cui all'art. 2697 cod. civ., anche i fatti negativi, quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio, debbono essere provati dall'attore, come i fatti positivi (Nella fattispecie, è stata rigettata la domanda di riduzione dell'attore, che si è limitato ad allegare la sua qualità di erede legittimario e la presunta violazione della propria quota di legittima determinata da una donazione effettuata dalla de cuius, mentre nulla ha allegato e prodotto, né tantomeno dimostrato, in ordine alla presumibile consistenza e all'ammontare della massa ereditaria, ai limiti entro i quali sarebbe stata lesa la legittima, e, infine, all'inesistenza, nel patrimonio della de cuius, di altri beni oltre quelli che formavano oggetto dell'azione di riduzione).

6. LAVORO E PREVIDENZA

Sent. 9/2024 del 12/01/2024

Sezione Lavoro e Previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

ISTRUZIONE E SCUOLE – PERSONALE ATA – GRADUATORIE AD AESAURIMENTO

Punteggio per il servizio militare ed il servizio civile sostitutivo – Servizio militare in costanza di impiego e non – Valutazione – Non comparabilità

Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare di leva o volontario prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica, sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda. la valutabilità del servizio militare (o servizio civile) è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare (o servizio civile) e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego (Nella specie veniva rigettata la domanda del ricorrente, il quale, avendo prestato il servizio militare obbligatorio non in costanza di impiego, chiedeva l'attribuzione di un punteggio maggiore, riconosciuto invece a chi ha svolto il servizio militare in costanza di nomina).

Sent. 27/2024 del 22/03/2024

Sezione Lavoro e Previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUA-LE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Revoca del licenziamento - Effetti - Ricostituzione del rapporto - Consenso del lavoratore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Diritto all'indennità sostitutiva della reintegrazione - Spettanza - Lavoro nel periodo di preavviso - Irrilevanza

Gli effetti ripristinatori della revoca del licenziamento presuppongono una preventiva impugnazione del licenziamento, che costituisce il presupposto necessario perché il po-

tere di revoca esplichi i suoi effetti di ricostituzione del rapporto ex tunc. Al contrario, nel periodo antecedente all'impugnazione, l'eventuale esercizio del potere di revoca da par-

te del datore di lavoro non esplica gli effetti ripristinatori del rapporto in assenza del consenso del lavoratore. Di conseguenza, per il periodo corrente fino all'impugnazione del licenziamento, trovano applicazione i principi in base ai quali la revoca di un atto ricettizio, come il licenziamento, viene considerata come nuova proposta contrattuale di ricostitu-

zione del rapporto, che richiede, per la sua efficacia, l'accettazione del lavoratore (Nel caso di specie la revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro non ha comportato il ripristino ex tunc del rapporto di lavoro, avendo il lavoratore impugnato il licenziamento in un momento successivo alla ricezione della revoca).

7. ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI

7.1. LIBRO III C.P.C. – DEL PROCESSO ESECUTIVO

Sent. 53/2024 del 25/01/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Barbara Vicario

PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI EX ART. 521 BIS C.P.C.

NON LUOGO A PROVVEDERE – OPPOSIZIONE – Mancata consegna del bene all'IVG – Condizione per l'iscrizione a ruolo e per la vendita – rigetto

Nell'ipotesi di pignoramento ex art. 521-bis c.p.c., al fine di perfezionare il vincolo e consentire l'esecuzione forzata, il bene deve essere materialmente appreso alla procedura, essendo in sostanza la consegna del bene il momento in cui il vincolo acquista efficacia, in quanto, soltanto da questo momento, il pignoramento può essere considerato avere

esito positivo e si può avere la certezza che si potrà procedere alla vendita forzata degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, già "giuridicamente" pignorati, ma "di fatto" non ancora sottratti alla circolazione dei traffici giuridici. La consegna del bene all'I.V.G. diviene, in pratica, non più il criterio per determinare la pendenza del termine entro cui proce-

dere a pena di decadenza alla iscrizione del pignoramento, bensì la condizione per l' iscrizione a ruolo del pignoramento e per la vendita del bene (Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso in opposizione all'esecuzione, proposto a seguito dell'ordinanza con la quale

il G.E. dichiarava "non doversi provvedere" sull'istanza di vendita del bene pignorato, poiché il bene non era mai stato consegnato dal debitore esecutato all'IVG).

Riferimenti normativi: Art. 521 bis c.p.c.

Sent. 200/2024 del 28/03/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

ESECUZIONE FORZATA - PRESSO TERZI - OPPOSIZIONI - OPPOSIZIONE DEL TERZO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. – Errore sulla dichiarazione del terzo – Revoca – Ammissibilità – Condizioni

In tema di pignoramento presso terzi, ove la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. sia inficiata da errore di fatto, il terzo può sempre revocarla e sostituirla con altra ritenuta corretta, ma solo alle seguenti condizioni, che devono ricorrere cumulativamente, ovvero che l'errore sia a lui non imputabile (o sia comunque scusabile) e che ciò avvenga entro l'udienza all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere sull'assegnazione del credito. Pertanto, qualora lo stesso giudice abbia, ciononostante, emesso ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. sulla base della prima dichiarazione, il terzo può proporre opposizione agli

atti esecutivi avverso la stessa ordinanza per farne valere l'illegittimità derivante dalla mancata considerazione degli effetti della revoca tempestivamente effettuata dal terzo stesso (Nel caso di specie veniva rigettata l'opposizione, avanzata dal terzo attore opponente, sul presupposto dell'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione del credito emessa dal giudice dell'esecuzione, non avendo egli stesso revocato la propria erronea dichiarazione circa l'esistenza del credito prima della celebrazione dell'udienza all'esito della quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione).

7.2. LIBRO VI C.C. – DELLA TUTELA DEI DIRITTI

Sent. 50/2024 del 25/01/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberta Della Fina

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIA-LE – Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Legittimazione attiva – credito eventuale – validità

In materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., va accolta una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che anche il credito eventuale, nella veste di credito contestato o litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente

la legittimazione attiva del fallimento attore a proporre azione revocatoria ordinaria nei confronti di uno degli amministratori della società fallita, contro il quale era in corso il giudizio ex art. 146 l. fall. e 2394 bis c.c.).

Riferimenti normativi: Artt. 1394 e 2901 c.c., Art. 146 R.D. 267/1942

II Parte Giurisprudenza di legittimità

Rassegna massime Cassazione

Massime della Cassazione estratte dalla "Rassegna mensile della giurisprudenza Civile della Corte di Cassazione"

Ordinanza n. 236 del 04/01/2024

Sezione seconda, Presidente: ORILIA LORENZO - Estensore: SCARPA ANTONIO - Relatore: SCARPA ANTONIO

(Rv. 669917-01)

136166 PROPRIETÀ – LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ – RAPPORTI DI VICINATO

– DISTANZE LEGALI (NOZIONE) – NELLE COSTRUZIONI – STABILITE IN MISURA DIVERSA

– IN GENERE

Distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste del'art. 9, commi 1 e 2, del d.m. n. 1444 del 1968 – Ammissibilità ex art. 9, comma 3 del d.m. 1444 del 1968 – Condizioni – Conseguenze – Nuovo fabbricato costruito in un isolato già edificato – Esclusione

In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici",

e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici del 1968 num. 1444 art. 9 comma 3

Massime precedenti Vedi: N. 624 del 2021 Rv. 660122-01, N. 8987 del 2023 Rv. 667515-01

Ordinanza n. 2580 del 29/01/2024

Sezione seconda, Presidente: MANNA FELICE - Estensore: PAPA PATRIZIA - Relatore: PAPA PATRIZIA

(Rv. 670228-01)

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDONMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DI-STINZIONI) – CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI – SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) – IN GENERE

Delibera condominiale avente ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali - Potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli legali - Esclusione - Fondamento -Conseguenze - Fattispecie

In tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege; ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e profuturo, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità di deliberazioni che avevano imposto, a carico

dei convenuti, spese non dovute perché relative all'utilizzo di beni a loro non comuni e a servizi di cui essi non fruivano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N.
9839 del 2021 Rv. 661084-03

Ordinanza n. 2203 del 29/01/2024

Sezione terza, Presidente: VINCENTI ELIO - Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA - Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

(Rv. 670016-01)

148001 RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Fatto illecito - Danni subiti da bene immobile - Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva -Sufficienza Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente

ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18841 del 2016 Rv. 641827-01

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2011 Rv. 618560-01, N. 15233 del 2007 Rv. 597710-01

Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024

Sezione Lavoro, Presidente: MAROTTA CATERINA - Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO - Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO

(Rv. 669773-01)

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Deposito telematico di atti processuali - Messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC" - Conseguente decadenza processuale - Formulazione di istanza di rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni - Criteri di valutazione della tempestività - Fattispecie.

In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale,

atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tem-

po contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297-01, N. 30514 del 2022 Rv. 666004-01, N. 25289 del 2020 Rv. 659779-01, N. 238 del 2023 Rv. 666323-01

Ordinanza n. 656 del 08/01/2024

Sezione terza, Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO - Estensore: PAPA PATRIZIA - Relatore: PAPA PATRIZIA

(Rv. 669801-01)

138016 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONFESSIONE - IN GENERE

Oggetto - Titolo di un rapporto di credito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

La confessione non può avere ad oggetto il titolo sotteso a un rapporto di credito, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso efficacia confessoria alla dichiarazione - resa dal creditore opposto in sede di interrogatorio formale - secondo cui l'assegno bancario posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore opponente a garanzia della

restituzione di un prestito concesso in favore di altro soggetto, anche in considerazione del fatto che tale circostanza non valeva, di per sé, ad escludere la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al debitore medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228 Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838-01

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le parole, bensì il loro spirito e la loro forza

